

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2791 del 10/06/2019
Oggetto	R. R. N. 41/01 ART. 5 - CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA SUB ALVEO DEL T. CHERO NEI COMUNI DI LUGAGNANO V. ARDA E CARPANETO P.NO (PC) - USO IRRIGUO - LOCALITA' BADAGNANO - RICHIEDENTE CONSORZIO IRRIGUO ACQUE del T. CHERO PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO - PROCEDIMENTO N. PC14A0044 - SINADOC N. 9675/18
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2867 del 10/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci GIUGNO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il P.T.C.P. approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

### DATO ATTO CHE:

- con d.G.R. n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO dell'istanza, assunta il 22/04/2014 al prot. Regione Emilia-Romagna n° PG.2014.0160035, del CONSORZIO IRRIGUO ACQUE del T. CHERO PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO, C.F. 90000820333, con sede legale in Carpaneto P.no (PC), Piazza Olivetti n. 41, con la quale è stata presentata domanda di concessione per derivare acqua pubblica ad uso irriguo, mediante le seguenti opere di derivazione esistenti:

- “*galleria filtrante loc. Badagnano*” ubicata nell'area demaniale in identificata catastalmente fronte mappale 270 del foglio 54 in comune di Carpaneto P.no (sponda sx T. Chero) e fronte mappale 53 del Foglio 4 in comune di Lugagnano Val d'Arda (sponda dx T. Chero) con portata massima di 49 l/s;
- captazione di “*sub alveo in loc. Calanchi*” con portata massima di 30 l/s;
- captazioni da 3 sorgenti superficiali del Rio delle Canne, site a valle di Parrocchia di Montezago e in loc. Le Piazze per una portata massima complessiva di 20 l/s;

PRESO ATTO INOLTRE che, a seguito di accertamenti, il CONSORZIO IRRIGUO ACQUE del T. CHERO PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO con note prot. ARPAE n. 4265 del 14/03/2018 e prot. ARPAE n. 7003 del 2/05/2018, ha rivisto i quantitativi e le fonti di prelievo del sistema di approvvigionamento irriguo oggetto di iniziale richiesta di concessione, limitandoli alla captazione di sub alveo in loc. Calanchi, verificando una portata massima di 10 l/s, e alla galleria filtrante Badagnano (portata massima 20 l/s) per una portata totale di prelievo di 30 l/s. Il richiedente ha precisato inoltre che il volume totale di acqua richiesto è di 181.440 m<sup>3</sup>.

ESAMINATA la relazione tecnica inviata a corredo della precitata domanda di concessione redatta ai sensi dell'art. 6, comma 3, del R.R. 41/2001, successivamente integrata con note prot. Regione Emilia-Romagna n° PG.2014.0449605 del 25/11/2014, PG.2015.0850048 del 27/11/2015;

ACCERTATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del Consorzio;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza (nota prot. PGPC n. 16817 del 25/10/2018);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota prot. PGPC n. 18790 del 6/12/2018);

**CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Repulsione", definiti dalla medesima direttiva, per cui, come richiesto dal Piano di Gestione Distrettuale, le verifiche approfondite compiute fanno ritenere il prelievo compatibile con il mantenimento degli obiettivi di qualità "buono" del corpo idrico T. Chero (cod.

011203000000 2 ER), con la condizione che venga installato sistema di misurazione dei volumi e delle portate dei prelievi;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0,06 m<sup>3</sup>/l nel periodo estivo e 0,10 m<sup>3</sup>/l nel periodo invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2019;
- ha versato in data 29/05/2019 la somma pari a 2440,43 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC14A0044;

#### DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, ai sensi dell'art. 5 r.r. 41/2001, al CONSORZIO IRRIGUO ACQUE del T. CHERO PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO, C.F. 90000820333 la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, codice pratica PC14A0044, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante le captazioni in sub alveo denominate “*galleria filtrante loc. Badagnano*” e “*sub alveo in loc. Calanchi*”;
  - ubicazione dei prelievi, aree demaniali:
    - in loc. Badagnano identificata catastalmente fronte mappale 270 del foglio 54 in comune di Carpaneto P.no (sponda sx T. Chero) e fronte mappale 53 del Foglio 4 in comune di Lugagnano Val d'Arda (sponda dx T. Chero),
    - in loc. Calanchi ubicato nell'area demaniale identificata catastalmente fronte map. 52 fg. 56 del C.T. del comune di Carpaneto P.no;
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo;

- portata massima di esercizio pari a 30 l/s;
  - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 181.440 m<sup>3</sup>/anno corrispondente ad un prelievo in continuo nell’arco delle 24 ore per 70 giorni anche non consecutivi;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2033;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 31/05/2019;
  4. di dare atto che il canone dovuto per l’anno 2019 è stato pagato;
  5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 2440,43 euro, è stata versata;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
  7. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
  8. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l’imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il/la concessionario/a inoltri a questa Agenzia una copia dell’atto con gli estremi della registrazione;
  9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
  10. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge;

La Responsabile  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza  
Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al CONSORZIO IRRIGUO ACQUE del T. CHERO PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO, C.F. 90000820333 (codice pratica PC14A0044), nella persona del legale rappresentante BERTOLI LODOVICO, c.f. BRT LVC 55T21 B812K.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avverrà, come da planimetrie di dettaglio agli atti, da due punti di presa:
  - “*galleria filtrante loc. Badagnano*”, ubicata nell'area demaniale in loc. Badagnano identificata catastalmente fronte mappale 270 del foglio 54 in comune di Carpaneto P.no (sponda sx T. Chero) e fronte mappale 53 del Foglio 4 in comune di Lugagnano Val d'Arda (sponda dx T. Chero), coordinate geografiche UTM\* fuso 32N (ED50) 561027 Y: 966203;
  - captazione “*sub alveo in loc. Calanchi*” ubicata nell'area demaniale identificata catastalmente fronte map. 52 fg. 56 del C.T. del comune di Carpaneto P.no, coordinate geografiche UTM\* fuso 32N X: 560239 Y: 965949.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata all'irrigazione di una superficie di circa 136 ha di terreni condotti dagli aderenti al CONSORZIO IRRIGUO ACQUE del T. CHERO PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO, come da documentazione di dettaglio agli atti;
2. Il prelievo di risorsa idrica, che avverrà in continuo nell'arco delle 24 ore per 70 giorni, anche non consecutivi, è stabilito nel limite di una portata massima e media di esercizio pari a 30 l/s e di un volume complessivo annuo pari a 181.440 m<sup>3</sup>;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico T. Chero cod. 011203000000 2 ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

2. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art.7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare che il volume di acqua prelevata risulta inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2440,43 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al 31/12/2033.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati

rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il Concessionario dovrà provvedere, **entro 30 giorni dal rilascio della presente concessione**, alla predisposizione di idoneo sistema per la misurazione e la registrazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata. Ed entro i successivi 30 giorni dall'avvenuta installazione del sistema di misurazione/registrazione il concessionario dovrà darne comunicazione all'Autorità concedente.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0,06 m<sup>3</sup>/l nel periodo estivo e 0,10 m<sup>3</sup>/l nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di

concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare. La mancata attivazione del sistema di misurazione e registrazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

**Il sottoscritto BERTOLI LODOVICO, c.f. BRT LVC 55T21 B812K, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

in data 31 / 05 / 2019 Il concessionario 

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**